



VERBALE DI ASSEMBLEA 21/07/2022

L'anno 2022 il giorno 21 del mese di Luglio alle ore 11.00, presso la sede sociale dell' Associazione Sportiva Dilettantistica SPASSO A VELA, sita in Pomigliano D'Arco NA alla via Nazionale Delle Puglie, 163 , si è riunita l'Assemblea dei soci, in seconda convocazione, come da avviso affisso in bacheca in data 07/07/2022, per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1. Adeguamento Statuto alla legge 117 del 2017

Assume la Presidenza della seduta la Sig.ra. La Montagna Antonietta che, dopo aver constatato la regolare costituzione dell'assemblea, chiama a fungere da segretario il Sig. Guasco Emiliano. Il Presidente appurato che l'assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto passa alla discussione dei punti posti all'o.d.g.

Il Presidente prende la parola ed in riferimento al primo punto posto all'o.d.g. propone di modificare lo Statuto vigente così da poterlo adeguare alla normativa prevista dalla Legge 117/2017.

Le modifiche da apportare sono le seguenti :

- all'art. 3 vengono meglio definiti gli scopi e le attività dell'associazione alla luce delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in conformità dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017. Si indicano in modo chiaro ed univoco i soggetti e le situazioni specifiche di necessità, emarginazione e disagio sociale a cui le attività si rivolgono. Si prevede lo svolgimento di attività secondarie così come indicate dall'art. 6 del C.T.S. e si individua l'organo che regola dette attività;
- all'art. 5 è meglio disciplinato il meccanismo di tutela dell'aspirante socio che vedrà respingersi dal Consiglio Direttivo la domanda di ammissione;
- all'art. 6 si inserisce anche la ratifica da parte dell'assemblea della nomina dell'organo amministrativo e viene eliminata qualunque limitazione del diritto di voto anche in riferimento ai soggetti minorenni;
- l'art. 10 è integrato con le previsioni normative di cui all'art. 25 co.1 del CTS;
- all'art. 12 viene inserito il numero massimo di deleghe in conformità all' art. 24 co.3 C.T.S. ;
- all'art. 19 viene inserita la previsione, se ne ricorrono i requisiti, della nomina dell'organo di controllo ai sensi dell'art. 30 e 31 del C.T.S.
- all'art. 22 si prevede la devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art.9 del C.T.S.
- all'art.21 in materia di approvazione del bilancio si inserisce quanto previsto all'art. 48 co.3 del C.T.S.
- alla denominazione è aggiunto l'acronimo E.T.S. . la nuova denominazione sarà Associazione Sportiva Dilettantistica SPASSO A VELA E.T.S.

L'assemblea udita la proposta delibera di modificare la denominazione dell'associazione in Associazione Sportiva Dilettantistica SPASSO A VELA E.T.S., e di approvare le seguenti modifiche statutarie, riscrivendo lo Statuto allegato alla

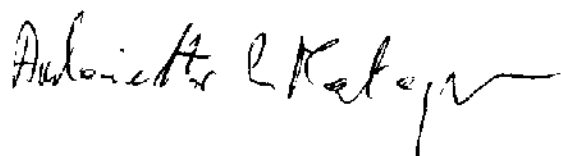
presente delibera:

- all'art. 3 vengono meglio definiti gli scopi e le attività dell'associazione alla luce delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in conformità dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017. Si indicano in modo chiaro ed univoco dei soggetti e situazioni specifiche di necessità, emarginazione e disagio sociale a cui le attività si rivolgono. Si prevede lo svolgimento di attività secondarie così come indicate dall'art. 6 del C.T.S. e si individua l'organo che regola dette attività;
- all'art. 5 è meglio disciplinato il meccanismo di tutela dell'aspirante socio che vedrà respingersi dal Consiglio Direttivo la domanda di ammissione;
- all'art. 6 si inserisce anche la ratifica da parte dell'assemblea della nomina dell'organo amministrativo e viene eliminata qualunque limitazione del diritto di voto anche in riferimento ai soggetti minorenni;
- all'art. 10 è integrato con le previsioni normative di cui all'art. 25 co.1 del CTS;
- all'art. 12 viene inserito il numero massimo di deleghe in conformità all' art. 24 co.3 C.T.S. ;
- all'art. 19 viene inserita la previsione, se ne ricorrono i requisiti, della nomina dell'organo di controllo ai sensi dell'art. 30 e 31 del C.T.S.
- all'art. 22 si prevede la devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art.9 del C.T.S.
- all'art. 21 in materia di approvazione del bilancio si inserisce quanto previsto all'art. 18 co.3 del C.T.S.

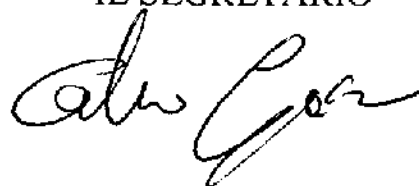
L'assemblea da mandato al Presidente di porre in essere tutti gli atti amministrativi consequenziali.

Alle ore 13.00, non essendovi altro su cui deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa lettura del presente verbale.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



STATUTO Associazione Sportiva Dilettantistica SPASSO A VELA E.T.S.

Titolo I - Associazione

Art. 1 - E' costituita ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia di Enti del Terzo Settore l'Associazione Sportiva Dilettantistica SPASSO A VELA E.T.S. (d'ora in poi Associazione), la quale è democratica e non ha scopo di lucro, adotta la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apolitica e aconfessionale. L'Associazione oltre che rispettare la normativa del Codice del Terzo Settore, si conforma alle norme ed alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo. L'associazione ha la facoltà di affiliarsi alla F.I.V. ed a qualsiasi federazione o ente di promozione sportiva. La denominazione sociale contiene l'acronimo E.T.S. che dovrà essere utilizzato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 - L'Associazione ha sede in POMIGLIANO D'ARCO (NA), alla via PUGLIE, 163.

La variazione della sede legale non comporterà la variazione del presente Statuto e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 3 - L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità di utilità sociale e culturale. In particolare, ai sensi della lettera b) e t) dell'art. ART. 5 della legge 117/2017, organizza e gestisce attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale e la promozione, la diffusione e la pratica dell'attività sportiva dilettantistica nel settore della vela e di tutti gli sport ricompresi dell'elenco delle discipline sportive riconosciute dal CONI, compresa l'attività didattica, senza finalità di lucro. Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di minori, di portatori di handicap, immigrati, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

sviluppo culturale e civile di lavoratori e dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione delle attività sportive, della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;

a) diffusione di attività culturali, ricreative, sportive e di forme consortili tra circoli ed altre organizzazioni democratiche;

b) organizzare iniziative, servizi, attività culturali, sportive, turistiche e ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di ricreazione e benessere fisico/psichico dei soci e delle categorie fragili;

c) progettare, realizzare e gestire attività sportive dilettantistiche basate su : vela, cardio training, tonificazione, cultura fisica, preparazione atletica, personal trainer, wellness, arti marziali, sport da combattimento, musica, danza classica e moderna, hip pop, yoga e qualsiasi altra attività sportiva dilettantistica;

d) creare gruppi di studio e approfondimento, anche attraverso la costituzione di laboratori di studio e l'organizzazione di stage interdisciplinari;

e) progettare e gestire attività d'istruzione e formazione professionale ed amatoriale sportivo/dilettantistica senza fini di lucro;

f) organizzare e gestire corsi tesi alla specializzazione, perfezionamento ed allenamento per assicurare continuità, diffusione e miglioramento delle competenze sportive e per la partecipazione a gare provinciali, regionali, nazionali ed internazionali ;

g) ideare, progettare e gestire interventi nel mondo dello sport che vedano protagonisti le persone cosiddette "deboli" e promuovere iniziative volte a prevenire il disagio sociale soprattutto giovanile anche attraverso la diffusione della cultura dello sport dilettantistico in particolare, nelle sue diverse manifestazioni;

h) diffondere la cultura sportiva nel sociale, sia sul piano delle analisi, attraverso studi e ricerche, sia sul piano delle proposte, attraverso riunioni, seminari, convegni, mostre, spettacoli ed altre manifestazioni a livello territoriale anche con la collaborazione di enti pubblici e privati;

i) pubblicare e diffondere i risultati degli studi, delle ricerche realizzate, delle attività svolte e quant'altro risulti di particolare significatività nell'ambito delle attività sportive dilettantistiche;

j) richiedere il riconoscimento da parte delle Autorità nazionali, regionali e degli organismi internazionali;

k) aprire sedi ed uffici in Italia ed all'estero;

l) associarsi ad altre Associazioni, Istituti o Enti Nazionali o Internazionali;

- m) editare e stampare giornali, notiziari, libri e qualsiasi altro materiale anche audiovisivo e telematico che sia necessario per lo sviluppo degli scopi statuari;
- n) studiare e realizzare programmi di attività per conto di enti pubblici e privati;
- o) collaborare con gli enti locali preposti all'organizzazione e alla disciplina dell'attività culturale e sportiva;
- p) collaborare con rappresentanze di organismi stranieri specializzati nel settore dello sport e delle arti marziali; promuovere e realizzare ogni altra attività che consenta di raggiungere gli scopi sociali, secondo quanto previsto nel presente articolo e dallo Statuto;
- q) gestire strutture e complessi di Enti pubblici e privati per il raggiungimento dei fini sociali;
- r) partecipare a tutte le iniziative che abbiano un interesse generale volto al raggiungimento delle finalità dell'associazione.

Per l'attuazione degli scopi sociali, l'associazione potrà sottoscrivere accordi e convenzioni con enti pubblici e privati e chiedere finanziamenti e contributi a qualsiasi istituzione, nessuna esclusa, pubblica o privata. L'associazione non ha scopo di lucro e si propone di organizzare le attività principalmente a favore di categorie svantaggiate così come definite nel presente articolo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi (tornei fantacalcio, lotterie, tombolate, ecc.), nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Titolo II - Soci

Art. 4 - Possono far parte dell'associazione persone fisiche, enti, associazioni e circoli, tutti con diritto ad un solo voto. Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal consiglio direttivo dell'associazione. Il consiglio direttivo ha facoltà di istituire riduzioni per particolari categorie di soci. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà parentale. Non è ammessa la partecipazione temporanea dei soci. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Art. 5 - L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di concedere formale delega al Presidente dell'Associazione per la validazione delle istanze di ammissione inoltrate dai soci che saranno successivamente ratificate dallo stesso.

Art. 6 - Sono soci aderenti coloro che avendo presentato domanda siano stati in seguito ammessi. Sono soci onorari coloro che sono designati dal consiglio direttivo per particolari benemeritenze nel campo della vela e dello sport in genere, della cultura, dello spettacolo o nei confronti dell'associazione; questi ultimi non sono tenuti al pagamento del contributo. La loro nomina deve essere ratificata dall'assemblea. La suddivisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione. Tutti i soci hanno diritto all'elettorato attivo e passivo; in particolare hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Gli associati vengono ammessi a far parte dell'Associazione senza limiti di tempo.

Art. 7 - Tutti i soci hanno eguali diritti e cioè di:

- 1) frequentare i locali sociali e servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione;
- 2) prendere parte alle competizioni sportive promosse dall'Associazione e da altri Enti sotto i nostri colori sociali;
- 3) partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'Associazione;
- 4) intervenire e discutere alle assemblee generali; presentare proposte e/o reclami per scritto al Consiglio Direttivo;

- 5) partecipare con il proprio voto alla delibera dell'Assemblea, purché in regola con la qualifica di socio;
- 6) esercitare il diritto di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo;
- 7) essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità;
- 8) esercitare il diritto di voto per le modifiche e l'approvazione dello Statuto Sociale.

I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio, per i rapporti sociali, presso la sede dell'Associazione.

I soci sono tenuti:

1) al puntuale pagamento della quota associativa annuale, uguale per tutti i soci, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo; 2) al puntuale pagamento della quota aggiuntiva per il pagamento di corrispettivi specifici; 3) alla osservanza dello Statuto, delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia sportiva, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie. Ogni socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo entro il termine fissato dal Consiglio stesso. La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non verrà rimborsata né al socio dimissionario, né al socio radiato.

Art. 8 - La qualifica di Socio si perde per dimissione, esclusione, mancato versamento della quota associativa o per cause di morte o di estinzione della persona giuridica o ente. I casi di indegnità saranno sanciti dall'Assemblea dei Soci.

Titolo III — Organi dell'Associazione

Art. 9 - Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) Organo di controllo (qualora eletto ai sensi dell'art. 30 e 31 del C.T.S.)

Art. 10 - L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione; è l'organo sovrano dell'Associazione ed all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

L'assemblea generale dei soci:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali; b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) approva il bilancio; d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima; f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

In particolare l'assemblea in seduta straordinaria modifica lo statuto dell'associazione e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio secondo le maggioranze previste dal successivo art. 12.

Art. 11 - L'Assemblea dei soci è formata dai soci promotori e dagli altri soci aderenti, ammessi con tesseramento a carattere strettamente personale. L'elenco dei soci è tenuto dal Presidente su un apposito registro ed è controllabile in qualsiasi momento.

Art. 12 - La convocazione dell'Assemblea viene effettuata, almeno una volta all'anno, dal Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno otto giorni prima della convocazione; tale avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e delle materie da trattare.

L'Assemblea deve pure essere convocata su richiesta firmata da almeno un decimo dei soci.

Tanto l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei soci. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria o straordinaria regolarmente costituita sono validamente assunte a maggioranza di voti espressi dai soci presenti. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

Art. 13 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati iscritti ed in regola nel pagamento della quota annua di Associazione. Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche se membri del Consiglio Direttivo, salvo nel caso di approvazione dei bilanci e deliberazioni in merito alla responsabilità dei consiglieri. Le proposte che i soci intendono portare all'ordine del giorno dell'Assemblea generale devono essere presentate al Consiglio Direttivo almeno cinque giorni prima della data dell'assemblea stessa. Le proposte saranno all'ordine del giorno se fatte da almeno un decimo dei soci.

Art. 14 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un minimo di 3 (tre) membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei membri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso in bacheca o con lettera, fax, indirizzo di posta elettronica o altro mezzo idoneo da spedirsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Di ogni seduta viene redatto il relativo verbale. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; spetta pertanto al Consiglio Direttivo: a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari; b) redigere il rendiconto economico-finanziario, predisporre eventuali regolamenti interni; c) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale; d) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'associazione (progetti-studio, direzione artistica, percorsi formativi, ecc); e) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, compresa la determinazione della quota associativa annuale; f) predisporre ed approvare il regolamento per il funzionamento dell'Assemblea; g) deliberare in merito all'ammissione ed esclusione dei soci.

In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio Direttivo ed inerenti alla carica ricoperta, potranno essere rimborsate le spese sostenute concernente l'espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta.

Art. 16 - In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi tra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali; nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano. Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 (venti) giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo consiglio.

Art. 17 - Il Presidente eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'associazione. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva. Il Consiglio Direttivo nomina altresì il Vice Presidente e un Segretario. In caso di assenza o impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 18 - Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Segreteria, costituito da Presidente, Vice Presidente e Segretario, s'incarica della riscossione delle entrate e della tenuta della documentazione contabile, provvede ai pagamenti su delega del Presidente.

Art. 19 - L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del C.T.S.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Titolo IV - Patrimonio ed esercizio sociale

Art. 20 - Il patrimonio è costituito da: a) quote associative; b) erogazioni liberali di soci o di terzi; c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Istituzioni o di Enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici

e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî; d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali; e) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli d'intrattenimento, attività ludiche quali feste, sottoscrizioni anche a premi; f) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale; g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Il fondo comune, costituito da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è ripartibile tra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 21 - L'anno sociale ha inizio il giorno 1° Settembre e termina il giorno 31 Agosto, l'esercizio finanziario si chiude il 31 Dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del rendiconto economico finanziario che dovrà essere approvato dall'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'Associazione nei cinque giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione. Il rendiconto economico e finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale. Al fine di rispettare gli obblighi imposti dalla Legge 117/2017 i rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 del C.T.S. e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il RUNTS e entro trenta giorni decorrenti da ciascuna modifica, devono essere pubblicate le informazioni aggiornate e depositati gli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'art 48 del C.T.S. incluso l'eventuale riconoscimento della personalità giuridica.

Titolo V - Scioglimento

Art. 22 - In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Titolo VI - Clausola di Conciliazione

Art. 23 - Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà affidata ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri irrisultali iscritti negli albi professionali degli avvocati o dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali, nominati due da ciascuna delle parti ed il terzo dai loro arbitri e, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Napoli, ferma restando, per le parti, la possibilità di adempiere preventivamente un tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dal regolamento dell'albo dei conciliatori della C.C.I.A.A. di Napoli, cui si rimanda anche per le norme generali.

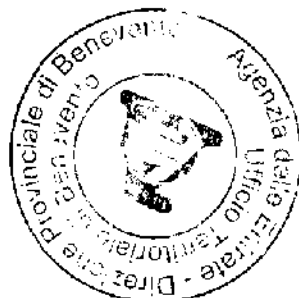
Titolo VII - Norma finale

Art. 24 - Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti.

Presidente: La Montagna Antonietta

Vicepresidente: Pedagno Gennaro

Segretario: Guasco Emiliano



IL FUNZIONARIO
MASSIMO FRANCESCHI

“Firma su delega del
Direttore Provinciale
Benevento/Marotta
(disposizione di servizio n. 42/22)”

Entrate
Direzione Provinciale di Benevento
Ufficio Territoriale di Benevento

Eseguita registrazione il 28.10.2022
N° 1440 Mod. 3 Vol.

Pagati € 200,00 decemto/00

Art. 20 14/3/2011

